

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO IN MATERIA AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI RIGENERAZIONE DEL SITO MIND E NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DA AREXPO AI SENSI DELLA L.R. 24.07.2018 N. 10 E DELLA L.R. 26.11.2019 N. 18**

**CIG A01BDBE75E**

### **QUESITI E RELATIVE RISPOSTE**

#### **QUESITO N. 1**

Di seguito nostra richiesta chiarimenti.

1. Chiediamo di confermare che l'esecuzione di rilievi fonometrici e vibrazionali, nonché le misurazioni/analisi di qualità dell'aria non siano da intendersi come attività di prestazione d'opera intellettuale. Si chiede inoltre di chiarire se le attività di cui sopra possano essere affidate ad una mandataria oppure essere subappaltate.
2. Si chiede cortesemente di esplicitare a quali degli scenari (T1-T9) si debba fare riferimento nei due anni previsti dall'incarico
3. In considerazione della multidisciplinarietà degli argomenti previsti, si chiede la possibilità di applicare k di sconto diversi per i diversi codici attività e se, in alcuni casi, sia possibile utilizzare k per incrementare il prezzo a base d'asta.

#### **RISPOSTA N. 1**

1. Per riscontrare correttamente il primo quesito formulato, si precisa che le attività da voi indicate, nell'Elenco prezzi allegato al Disciplinare di gara sono riconducibili alle seguenti voci, per cui si indica di seguito la natura della prestazione:

- attività A.7.1 Specifica tecnica di dettaglio preliminare e report della campagna (con aggiornamento del sistema informativo) per ciascuna sessione/campagna: prestazione di natura intellettuale;
- attività A.7.2 Monitoraggio della componente vibrazioni in corrispondenza dei recettori, per ciascuna postazione: attività non di natura intellettuale;



- attività A.7.3 Monitoraggio della componente vibrazioni sul margine del cantiere o in prossimità, per ciascuna postazione: attività non di natura intellettuale;
- attività A.3.1 Monitoraggio della componente atmosfera: Specifica tecnica di dettaglio preliminare, organizzazione e report di ciascuna campagna (per tutti i punti di misura di ciascuna campagna): prestazione di natura intellettuale;
- attività A.3.2 Campagna di monitoraggio di 14gg (fino a 21gg) per determinazione CO, NOx, NO2, PM10, PM2,5, compresa determinazione di parametri meteorologici - per ciascun punto di misura: attività non di natura intellettuale;
- attività A.4.1 Specifica tecnica di dettaglio preliminare e report della campagna (con aggiornamento del sistema informativo) per ciascuna sessione/campagna: prestazione di natura intellettuale;
- attività A.4.2 Monitoraggio della componente rumore con sessioni prolungate (1 settimana) x ciascuna postazione: attività non di natura intellettuale;
- attività A.4.3 Monitoraggio della componente rumore con sessioni lunga durata (24h) x ciascuna postazione: attività non di natura intellettuale;
- attività A.4.4 Monitoraggio della componente rumore con sessioni di breve durata (2h) x ciascuna postazione: attività non di natura intellettuale;
- attività A.4.5 Monitoraggio della componente rumore con sessioni di brevissima durata (0,5h) x ciascuna postazione: attività non di natura intellettuale;

Con riguardo alla seconda parte del quesito, si ricorda che il Disciplinare di gara, rettificato in data 7 novembre 2023, prevede che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni principali sub n. 2 della tabella n. 1 dell'articolo 3 del Disciplinare, ovvero le Attività F di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale "Supporto tecnico specialistico alla committente".,

Quanto al subappalto, il Disciplinare prevede che l'affidatario deve eseguire direttamente le prestazioni principali (Attività A di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale "Supporto tecnico specialistico per l'attuazione del piano di monitoraggio ambientale dell'area MIND" e Attività F di cui all'Allegato 1 al Capitolato speciale "Supporto tecnico specialistico alla committente") indicate sub nn. 1 e 2 della tabella n. 1 di cui all'articolo 3, ad eccezione



delle analisi di laboratorio previste sub A.8.3 e A.9.3 dell'Elenco prezzi e dell'attività di raccolta e smaltimento acque di spurgo sub A.8.4 dell'Elenco prezzi.

Pertanto, avuto riguardo allo specifico quesito, ove le attività oggetto dello stesso rientrino nelle voci sopra elencate, in caso di partecipazione in RTI, potranno essere eseguite dalla mandataria o dalla mandante; con riguardo al subappalto, invece, tali attività non potranno essere subappaltate.

2. Con riferimento all'allegato 2 al Capitolato Tecnico di gara, è possibile fare riferimento alle attività di cui agli scenari T3 e T4. Si precisa che le attività di monitoraggio di cui all'allegato 2 verranno prioritariamente rimodulate nell'ambito dell'attività A.1, ciò al fine di allinearle alle diverse ed attuali previsioni di sviluppo dei cantieri. Per tale motivo le attività di monitoraggio previste in tali scenari potranno subire modifiche in tipologia e quantità. Si precisa altresì che le sessioni/punti di monitoraggio verranno pagate a misura sulla base delle sessioni/punti effettivamente eseguiti.

3. Come previsto espressamente nel Disciplinare di gara ai concorrenti è richiesto di esprimere una percentuale unica di ribasso da applicarsi alle voci di prezzo di cui all'elenco prezzi. Pertanto, non è consentito offrire percentuali di sconto diverse per i diversi codici attività, né modificare i prezzi dell'elenco.

## **QUESITO N. 2**

Con la presente chiediamo cortesemente di chiarire se possa essere causa di esclusione dalla presente procedura, la contemporanea partecipazione ad una gara per un PMA indetta da Lendlease SGR.

## **RISPOSTA N. 2**

Come previsto nel Disciplinare, con riferimento all'art. 95, comma 2, lettera b), del Codice, che prevede che la stazione appaltante escluda dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che la partecipazione dell'operatore determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice non diversamente risolvibile, si richiede ai concorrenti di dichiarare nel DGUE gli eventuali contratti in essere al momento della presentazione dell'offerta, aventi ad oggetto lo svolgimento di servizi



analoghi o identici a quelli della presente procedura, con indicazione dello specifico oggetto e del luogo di svolgimento delle prestazioni, sottoscritti tra l'aggiudicatario (in caso di RTI la dichiarazione in questione dovrà essere resa da ciascuna delle singole società raggruppate) e uno dei soggetti operanti sul sito MIND:

- Lendlease S.r.l. o società del gruppo Lendlease Corporation Limited;
- GSD Real Estate S.r.l.;
- Fondazione Human Technopole;
- Università degli Studi di Milano.

Tale prescrizione è stata posta al fine di mettere Arexpo in condizione di venire a conoscenza di eventuali conflitti di interesse, limitatamente a **servizi analoghi o identici** a quelli da aggiudicare, **da svolgersi nel sito MIND in favore dei soggetti sopra indicati**.

Pertanto, la contestuale partecipazione alla presente gara e ad una gara, indetta da Lendlease o altro soggetto operante sul sito, avente ad oggetto un Piano di Monitoraggio Ambientale da svolgersi nel sito MIND, potrebbe determinare un conflitto di interesse in caso l'operatore si aggiudicasse entrambe le gare.

In tale ottica, l'operatore economico dovrà dichiarare in sede di DGUE tale circostanza, che sarà poi valutata dalla Stazione Appaltante, avuto riguardo al caso concreto.

### **QUESITO N. 3**

Con la presente sottoponiamo le seguenti richieste di chiarimento

1. P.to 6.3 lett. c) Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare.

Viene richiesto almeno 1 servizio di attività di monitoraggio ambientale (componenti acque, rumore, atmosfera, vibrazioni) eseguite nell'ambito di procedimenti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.

Considerando che tra le attività della presente procedura, è previsto un supporto professionale nella gestione e nella progettazione del sistema di monitoraggio dinamico, chiediamo di confermare che come requisito di cui al punto 6.3 lett. c) possa essere considerato valido un servizio di progettazione o di coordinamento di un sistema di



monitoraggio ambientale dinamico relativo ad opere che sono state assoggettate a procedura VIA.

2. P.to 6.3 lett. c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Essendo le attività B, C, D, E riportate come secondarie in Tabella 1, si chiede la possibilità, in ambito di costituendo RTI, che i requisiti minimi di cui al P.to 6.3 lett. c), relativi alle attività secondarie (AdR, PdC, Progetti di bonifica) possano essere soddisfatti dalle mandanti.

3. P.to 9 del Disciplinare. Si riporta "...è richiesto che i laboratori deputati alle analisi posseggano le certificazioni richieste quali requisiti tecnico- professionali ossia la certificazione UNI EN ISO 9901 e la 14001...". Si chiede di confermare che ISO 9901 in realtà sia ISO 9001.

4. Tabella n. 4, punto 3 - Punteggio Certificazioni. Si chiede di poter considerare la certificazione ISO 14001 equiparabile alla registrazione EMAS. Questo poiché entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, della interazione tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell'impatto derivante dalle attività svolte.

5. Tabella n. 4, punto 3 - Punteggio Certificazioni. Si chiede se, presentando le certificazioni di mandanti o laboratori in sub affidamento, queste vengano ritenute valide ai fini del punteggio.

6. Tabella n. 4 punto 6.1. - Si chiede di confermare la nostra interpretazione al fine di ottenere il massimo punteggio, ovvero:

da 1 a 20% riduzione = 5 punti

Da 21 a 50% = ulteriori 5 punti, quindi punteggio totale = 10 punti.

7. Allegato E – Elenco Prezzi: P.to A.12: "Servizio di noleggio a caldo data logger in 3 piezometri e 2 punti acque superficiali".

Si chiede conferma che gli strumenti da noleggiare a caldo siano i data logger e non debbano essere quindi di proprietà.



### **RISPOSTA N. 3**

1. All'art. 6.3, lett. c) del Disciplinare viene richiesto, quale requisito di capacità tecnica e professionale di avere svolto almeno 1 servizio di attività di monitoraggio ambientale (componenti acque, rumore, atmosfera, vibrazioni) eseguite nell'ambito di procedimenti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale. Tale servizio deve essere relativo alla fase di esecuzione o al coordinamento dell'esecuzione di attività di monitoraggio ambientale: pertanto, non si ritiene ammissibile ai fini del possesso del suddetto requisito un servizio di progettazione o di coordinamento in fase di progettazione di un sistema di monitoraggio ambientale dinamico.

2. Si conferma che i requisiti di partecipazione di cui all'art. 6.3 lett. c), del Disciplinare relativi alle attività secondarie (AdR, PdC, Progetti di bonifica) possono essere soddisfatti indifferentemente dalle mandanti o dalla mandataria.

3. Si conferma che trattasi di un refuso e che la certificazione richiesta è la ISO 9001.

4. Si precisa che la UNI EN ISO 14001 è una norma internazionale relativa all'istituzione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), mentre l'EMAS è un regolamento a livello europeo. La certificazione EMAS è adottata su base volontaria da aziende, associazioni, enti pubblici e altri tipi di organizzazioni, mentre la certificazione ISO 14001 è rivolta esclusivamente alle aziende. Inoltre, a differenza della UNI EN ISO 14001 la procedura EMAS prevede la redazione di una dichiarazione ambientale pubblica. La Stazione appaltante, ai fini dell'assegnazione del punteggio, ha richiesto espressamente il possesso della registrazione EMAS dell'organizzazione e, pertanto, a tali fini non verrà considerata equivalente la certificazione UNI EN ISO 14001.

Si precisa, inoltre, che il possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 e ISO 14001, è richiesto in virtù dell'oggetto dell'appalto tra i "REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE" di cui al punto 6.3 del Disciplinare.

5. Si precisa che le certificazioni di cui alla tabella n. 4 punto 3 devono essere possedute dall'operatore economico; in caso di RTI, le certificazioni verranno valutate con riferimento al Raggruppamento complessivamente considerato e non è necessario che siano



possedute da tutti i componenti, fermo restando che non verrà assegnato il punteggio per la medesima certificazione qualora posseduta da più imprese del RTI.

Le certificazioni possedute dai laboratori in sub-affidamento non verranno considerate ai fini dell'attribuzione del punteggio.

6. Si conferma, come indicato nel criterio di attribuzione di cui al punto 6.1 della Tabella 4 del Disciplinare ai fini dell'attribuzione del punteggio.

7. Si rinvia alla rettifica della documentazione di gara, avente ad oggetto la voce A.12 dell'Elenco prezzi. Si precisa inoltre che la disponibilità dei data logger potrà essere dimostrata mediante qualsivoglia titolo giuridico che ne attesti la disponibilità.

#### **QUESITO N. 4**

In riferimento a quanto disposto nel Disciplinare di gara, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti.

Disciplinare

Punto 9 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione: 1. si chiede se è un errore il riferimento al possesso da parte del laboratorio della norma UNI 9901 e si voleva indicare la norma UNI 9001;

2. si chiede di specificare se le attività di laboratorio sono contemplate come subaffidamento e non subappalto.

Punto 10 Garanzia provvisoria:

3. si chiede se il modello tipo deve essere lo schema tipo 1.1 come da Decreto 193/22;

4. se è possibile usufruire della riduzione ulteriore del 20% (prevista nell'art. 106 comma 8 del Codice) cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico posseda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13.

Punto 18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica – Tabella 4:



5. Si chiede conferma che per l'attribuzione del punteggio relativo al gruppo di lavoro, si fa riferimento alle figure professionali indicate al punto 2;

6. Pagina 11 quarta riga si indicano le seguenti voci al netto delle voci di A.8.3, B.6.6, D.6.7, E.2 dell'Allegato 1 al Capitolato, assoggettate alle tabelle ministeriali relative al CCNL chimico ma nell'All. 1 del Capitolato non compare la voce B.6.7 ELENCO PREZZI

7. In merito al Capitolato tecnico punto 7.1, si chiede cosa si intende per "Dirigente" per la figura del Direttore tecnico

#### **RISPOSTA N. 4**

1.

Si conferma che trattasi di un refuso e che la certificazione richiesta è la ISO 9001.

2. Le attività di laboratorio possono essere oggetto di subaffidamento o di subappalto, a scelta dell'aggiudicatario, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Si conferma.

4. Si precisa che gli operatori economici concorrenti potranno beneficiare **unicamente** delle riduzioni per la garanzia provvisoria indicate nel Disciplinare di gara all'art. 10 e, segnatamente:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

5. Per l'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Gruppo di lavoro" di cui all'art. 18.1, Tabella 4 numero 2 del Disciplinare, saranno valutate quelle figure professionali previste nel par. 7 del Capitolato tecnico e riportate nella suddetta tabella.



6. Si conferma che trattasi di un refuso: la voce D.6.7. si trova nell'Elenco prezzi, allegato al Disciplinare di gara.

7. Con riferimento ai requisiti della figura del Direttore tecnico, richiesta nel Capitolato tecnico al punto 7.1, si precisa che per "Dirigente" deve intendersi una figura apicale presente da almeno 5 anni nella compagine del concorrente.

#### **QUESITO N. 5**

Si chiede conferma che per quanto riguarda la qualità dell'aria e in generale tutti i monitoraggi, nel prezzario di gara gli oneri per allaccio alla corrente elettrica, occupazione di suolo pubblico ed eventuali permessi di accesso ad aree private siano a carico della Committente.

#### **RISPOSTA N. 5**

Si conferma che gli oneri per allaccio alla corrente elettrica, occupazione di suolo pubblico ed eventuali permessi di accesso ad aree private sono a carico del Committente.

Il RUP

Arch. Daniela De Pascalis

(documento firmato digitalmente)